

Viterbo li 10.09.2025

Prot. n. 154

Oggetto:

Decreto Direttoriale 30 luglio 2025: Cooperative di piccola e media dimensione. (Finanziamento agevolato 'Nuova Marcora'). [G.U. n. 185 dell'11 agosto 2025].

Alle Cooperative sociali e di lavoro e servizi
Aderenti a Confcooperative Lazio Nord

Gentilissimi,

Si comunica che, nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2025, n. 185, è stato pubblicato il **Decreto Direttoriale MIMIT, 30 luglio 2025**, con cui si sostituisce integralmente il Decreto Direttoriale 31 marzo 2021 e succ. modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto il regime di aiuto "Nuova Marcora" (come istituito dal Decreto MISE, oggi MIMIT, del 4 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 845, L. n. 296/2006), diretto a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione¹.

Decreto Direttoriale 30 luglio 2025 (NUOVA MARCORA)

Si rammenta che trattasi del rilevante strumento gestito da Cooperazione Finanza Impresa (CFI), diretto promuovere e sostenere la nascita, lo sviluppo ed il potenziamento di società cooperative di piccola e media dimensione. Tale strumento, come noto, si aggiunge a quello previsto dall'articolo 17, comma 2, Legge n. 49/1985, <Legge Marcora>, per **le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di piccola e media dimensione**, in base al quale si prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie, partecipate dal MIMIT, assumano, o hanno assunto, delle partecipazioni².

1

Il Decreto ministeriale 4 dicembre 2014 (<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-4-dicembre-2014-istituzione-nuovo-regime-aiuto-per-la-nascita-e-lo-sviluppo-di-societa-cooperative-di-piccola-e-media-dimensione-nuova-marcora>) è stato, poi, sostituito dal DM MISE 4 gennaio 2021 e il successivo Decreto Direttoriale 31 marzo 2021 ne ha disciplinato gli aspetti operativi.

² La misura agevolativa è stata già oggetto di precedenti comunicazioni, (Prot. n. 699 del 24 febbraio 2021 e Prot. n. 1260 del 6 aprile 2021).

Pertanto, con il provvedimento in commento, interamente sostitutivo di quello *del 31 marzo 2021* già menzionato, sono riformate le modalità operative, allo scopo di potenziarne l'efficacia mediante una puntuale e dettagliata definizione dell'iter procedurale, delle condizioni per l'accesso alla misura, della stipula e dell'erogazione del finanziamento agevolato.

Finalità della misura

Il nuovo Decreto ridisegna ex novo l'ambito di operatività della misura “**Nuova Marcora**”.

Lo scopo principale è:

- promuovere la nascita di nuove cooperative;
- incentivare lo sviluppo e il potenziamento delle società cooperative già esistenti;
- garantire occupazione specie nei territori meno sviluppati sul piano economico, produttivo e sociale.

Essa è rivolta a società cooperative di piccole e medie dimensioni³.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni in esame le società cooperative in possesso di taluni requisiti dettagliati nel Decreto e, cioè:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Anche le cooperative costituite all'estero (secondo le norme commerciali e civili dello Stato di residenza) e iscritte nei relativi registri possono accedere ai benefici in esame, purché dimostrino di avere una sede operativa nel territorio dello Stato italiano al momento della prima erogazione e purché gli investimenti siano effettuati in Italia;
- b) non essere qualificate come «imprese in difficoltà» ai sensi del Regolamento di esenzione; trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non essere in stato di scioglimento, liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) operanti in tutti i settori produttivi;
- d) essere in regola con gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali⁴. Per le cooperative di **medie dimensioni** tale requisito è richiesto per le domande presentate a decorrere dal **2 ottobre 2025**. Per le **micro e piccole** cooperative, l'obbligo decorre dal **1° gennaio 2026**.

³ La nozione di piccola e media dimensione è prevista nell'Allegato 1 al “Regolamento di esenzione”, secondo cui: “1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”

⁴ Tra le novità, infatti, introdotte dal provvedimento in commento, preme segnalare l'inserimento, tra i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità delle richieste di agevolazione ed elargizione delle stesse (assegnabili nell'ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese/MIMIT), oltre a quelli specifici per ciascun tipo di intervento agevolativo di competenza della già menzionata Direzione, anche dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, secondo quanto disposto dal DM MIMIT 18 giugno 2025, che ha introdotto il requisito in esame in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 101-102 e seguenti, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e dall'articolo 1, D.L. n. 39/2025 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali). Tale requisito, per quanto qui di specifico interesse, è stato inserito, appunto, nell'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto Direttoriale in esame.

Il Decreto, inoltre, all'articolo 2, disciplina ulteriori casi in cui le cooperative sono escluse dall'accesso alle agevolazioni.

Iniziative e spese ammissibili

Le agevolazioni sono, come detto, dirette a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento/potenziamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative.

Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, per:

1. la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della domanda (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisto di beni strumentali, attrezzature, impianti ovvero complessi utili allo sviluppo delle attività economiche).

Le spese sono ammissibili a condizione che siano sostenute dopo la presentazione della domanda alla società finanziaria (CFI) e fermo restando il rispetto dei requisiti europei imposti per lo specifico settore.

Non sono ammissibili spese dirette alla sostituzione di beni già esistenti, macchinari usati, tasse, imposte, beni di rappresentanza o spese inferiori a 500 €, spese notarili, ovvero per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti;

2. esigenze di liquidità aziendale, direttamente collegate all'attività di impresa della società cooperativa, come per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e potenziamento/consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

I programmi agevolabili e le spese ammissibili devono essere riportati nell'Allegato 1 al Decreto in esame.

I programmi di investimento di cui al sopra citata lettera a), devono essere completati entro 36 mesi dalla firma del contratto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento, (salvo richiesta e concessione di una proroga).

Anche per i finanziamenti collegati a esigenze di liquidità di cui alla già menzionata lettera b), è previsto un termine massimo per la realizzazione di 36 mesi.

Si evince, pertanto, che con il nuovo Decreto Direttoriale si vuole assicurare e preservare un uso specifico e mirato delle provvidenze pubbliche, agevolando progetti saldi e conformi alle finalità di crescita economica e occupazionale del sistema cooperativo.

Caratteristiche del finanziamento agevolato e modalità di presentazione delle domande

Il fulcro della misura "Nuova Marcora", come noto, è l'erogazione di un finanziamento agevolato con condizioni vantaggiose, con tassi di interesse agevolati (o tasso zero) nonché con termini di rimborso favorevoli.

L'importo erogato è strettamente connesso con il piano di spesa presentato dalla società cooperativa e accolto nella fase istruttoria (disciplinata *all'articolo 5 del Decreto*).

Per l'accesso al finanziamento agevolato, le società cooperative devono presentare:

1. la domanda di finanziamento agevolato, con le informazioni riportate nello schema di cui *all'Allegato 2*;
2. il piano di attività, con descrizione dettagliata degli investimenti programmati ovvero le esigenze di liquidità finanziarie, secondo lo schema di cui *all'Allegato 3*;
3. la dichiarazione antimafia, nel caso in cui l'importo richiesto sia pari o superiore a 150.000 €, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (ex articolo 85, D.lgs. n. 159/2011). La richiesta di finanziamento agevolato potrà essere inoltrata o via PEC alla società finanziaria partecipata dal MIMIT ([CFI-Cooperazione Finanza Impresa-https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-mise.php](https://www.cfi.it/finanziamento-agevolato-mise.php)) all'indirizzo di posta elettronica certificata cfi@pec.it, ovvero mediante il portale dedicato alla misura attivato e pubblicizzato nelle competenti sezioni dei siti web del MIMIT e delle società finanziarie. Ciascuna cooperativa potrà beneficiare del finanziamento agevolato una sola volta in 36 mesi, ad eccezione delle cooperative nate da operazioni di workers buyout o da aziende in crisi, le quali potranno accedere al finanziamento agevolato anche più volte a specifiche condizioni. Il Decreto in commento è stato pubblicato nel sito web istituzionale (www.mimit.gov.it) e della sua adozione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal decreto in commento.

Il Decreto in commento è stato pubblicato nel sito web istituzionale (www.mimit.gov.it) e della sua adozione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal decreto in commento. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento presentate dalle società cooperative a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in GU (quindi, dal 12 agosto 2025). Per contatti e informazioni preliminari alla presentazione delle domande si può interpellare la società finanziaria CFI all'indirizzo di posta: ***info@cfi.it***.

Per ogni altro approfondimento, per la normativa di riferimento, per il testo integrale del Decreto Direttoriale 30 luglio 2025 e dei relativi Allegati:

<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-30-luglio-2025-cooperative-di-piccola-e-media-dimensione-nuova-marcora>

Un cordiale saluto,
Confcooperative Lazio Nord.

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossini)



